

COMUNE DI BITONTO

(Città Metropolitana di Bari)



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI
SOCIALI**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 88 del 29.07.2015
e modificato con Deliberazione n. 4 del 28.01.2019)

CAPO I - PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI DEL SERVIZIO SOCIALE Premessa

- Art 1- Oggetto del regolamento
- Art. 2- Riferimenti normativi
- Art. 3- Concetto di prestazione : Definizione
- Art. 4- Principi ispiratori
- Art. 5- Finalità ed obiettivi
- Art. 6- Destinatari degli interventi

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

- Art. 7- Accessibilità ai servizi
- Art. 8 -Modulistica e documentazione
- Art. 9- Istruttoria della domanda
- Art. 10- Ammissione alle prestazioni
- Art. 11-Criteri per l'accesso dei richiedenti alle prestazioni assistenziali di natura economica
- Art 12- Istruttoria delle domande per servizi complessi
- Art. 13 Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 14- Convocazione dei soggetti obbligati
- Art. 15- Motivi di riduzione, sospensione o interruzione della prestazione
- Art. 16-Decisione

CAPO III - GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

- Art. 17- Aree di intervento
- Art. 18-Interventi di promozione sociale
- Art. 19-Interventi di sostegno economico
- Art.20-Interventi domiciliari e supporto alla domiciliarità
- Art.21-Agevolazioni fiscali o Tariffarie
- Art.22-Contributi economici a famiglie Affidatarie
- Art.23-Servizi Semi-Residenziali e Residenziali
- Art.24-Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate
- Art.25-Assunzione rette ospitalità presso comunità alloggio e case di accoglienza
- Art.26- Azioni e tutela dell'Ente
- Art.27-Recupero dell'indebito riscosso
- Art.28-Rigetto della richiesta e revoca dei benefici
- Art.29-Decorrenza
- Art.30-Norme di rinvio
- Art.31-Norma finale

CAPO I

PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI DEL SERVIZIO SOCIALE

Premessa

Il Comune di Bitonto accanto alla programmazione degli interventi socio assistenziali per le persone, le famiglie e la comunità locale prevede anche azioni e misure "di sistema".

Non si tratta solo di aumentare o migliorare i servizi, bisogna anche far sì che questi non siano una semplice aggregazione di interventi, ma un vero e proprio sistema organico, equo, efficiente e sostenibile.

Le azioni di sistema sono finalizzate a:

- Migliorare e aumentare la conoscenza dei bisogni sociali, delle domande espresse dai cittadini, dell'offerta dei servizi presenti nel territorio, in modo da fondare le strategie di intervento su dati completi ed attendibili.
- Regolare l'azione dei numerosi attori in campo (Dipartimenti, Municipi, ASL, Tribunali, ASP, Istituzione Scolastica, Imprese e parti sociali, Associazioni, ONLUS, Fondazioni, Organismi di volontariato, Oratori, ecc.), per assicurare la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sulla base dei principi di sussidiarietà, solidarietà e corresponsabilità.
- Garantire pari opportunità tra le persone aventi diritto alle prestazioni sociali facendo in modo che i servizi essenziali siano assicurati secondo standard consolidati nel Comune.
- Promuovere la partecipazione civica , l'iniziativa solidale e l'auto promozione sociale dei singoli e delle famiglie, superando ogni forma di dipendenza assistenzialistica.

Le azioni di sistema previste sono:

Informazione e comunicazione

Comunicazione sociale

Sistema informativo sociale

Informatizzazione del sistema

Miglioramento della qualità sociale

Carta dei diritti e dei servizi sociali

Procedure, autorizzazione,accreditamento e affidamento dei servizi

Adeguamento, formazione e aggiornamento degli operatori sociali

Adeguamento risorse logistiche e strumentali Valutazione dei

servizi, processi e risultati

Ottimizzazione della governance

Governance dei processi sociali

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento Comunale disciplina l'organizzazione e l'erogazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali ai sensi della L. 8 novembre 2000 n. 328, della L.R. n. 19/2006, del Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i., del Reg. Comunale sul procedimento amministrativo - approvato con Delib. C.C. n. 115/2014- e si prefigge lo scopo di :

- procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune;
- definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente titolare di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi;
- realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi con particolare riferimento alla "Assistenza Economica" rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

A- Per quanto attiene l'organizzazione dei servizi, elemento fondamentale è il segretariato sociale.

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Caratteristiche e funzioni del servizio di Segretariato Sociale:

- Caratteristiche:

- si rivolge all'intera comunità;
- è gratuito;
- si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative;
- è orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;

- Funzioni

le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicitare la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il Segretariato Sociale deve raccordare il proprio intervento.

- deve dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- deve smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
- deve svolgere attività di osservatorio sociale, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti sul territorio;

B- Per l'erogazione dei servizi/interventi, Il regolamento definisce per gli stessi:

- a) i destinatari;
- b) le condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione al servizio;
- c) la selezione all'accesso;
- d) la definizione delle tariffe;
- e) la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
- f) il controllo dei requisiti di accesso;
- g) la pubblicazione e la diffusione delle informazioni;
- h) l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i) il recupero dei crediti.

Art 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Artt. 24, 32, 38, 117, comma 6, e art.118 della Costituzione Italiana;
- Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328, in particolare artt. 2, 6, 18 lett. G e artt.22-23- 25;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare art. 128;
- L.22 dicembre 2011 n.214;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 ;
- Legge regionale n. 19/2006 e regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i;
- Art. 13 del Dl.g.vo n. 267 del 18/08/2000 (T.U E. L.);
- Artt. 23- 24 - 25 del D.P.R n. 616 del 24/7/1977

- Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia.

Art. 3

CONCETTO DI PRESTAZIONE : DEFINIZIONE

- Per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- Per Prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione, ai sensi della normativa vigente;
- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati nei casi di necessità e di emergenza;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevoli;
- la libertà di scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili, anche mediante la predisposizione della "carta dei servizi" e la informatizzazione;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione alla vita sociale;
- la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 5

FINALITÀ ED OBIETTIVI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali e socio-sanitari, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi, ai servizi socio assistenziali territoriali residenziali e semi residenziali per tutte le categorie di beneficiari, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alle persone e alle famiglie.

Il Regolamento, in ottemperanza delle norme costituzionali, individua, quali obiettivi generali, la tutela e il sostegno dell'individuo come singolo e della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi socio-assistenziali omogeneamente distribuiti sul territorio comunale volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e a contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale e promuovendo il pieno sviluppo della persona, la sua autonomia e la partecipazione attiva alla vita sociale.

L'ente locale persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, con il coinvolgimento del terzo settore.

Gli interventi e i servizi sociali debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine socio economico e psicosociale che possono ingenerare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, garantendo il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- b) rendere esigibile il diritto dei cittadini alla fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, psico-sociali e socio-sanitarie secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze, assicurino possibilità di scelta a parità di costi, valorizzino le capacità e le risorse della persona;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo;
- d) favorire e sostenere l'inserimento o il reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione o emarginati;
- e) facilitare la permanenza della persona nel proprio domicilio aiutandolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale.

Art. 6

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio del Comune ha carattere di universalità ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa già richiamata in precedenza.

Hanno diritto di accesso agli interventi e al sistema integrato dei servizi sociali con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità tutti i cittadini e le famiglie con residenza nel Comune di Bitonto, di cittadinanza italiana o straniera.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini che versano in stato di bisogno come individuato dall'art 11, nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi, nel suo regolamento attuativo, nonché nel presente regolamento che ne disciplina l'accesso nel territorio del Comune con carattere di omogeneità, e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo - Delib. C.C. n. 115/2014.

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi presenti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno, che vivono in condizione di disagio e di bisogno accertato, tali da esigere interventi indifferibili.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Art. 7

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI

Il cittadino può accedere ai servizi sociali e al servizio psicologico mediante l'ufficio di Servizio Sociale sia su appuntamento che durante l'orario previsto per l'apertura al pubblico.

Il Comune, inoltre, prevede per l'accesso ai servizi socio-sanitari la realizzazione di uno sportello sociosanitario, denominato Porta Unica di Accesso, con specifiche finalità di accoglienza, informazione ed orientamento in materia sociosanitaria e psicosociale. Il cittadino, i suoi familiari o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra la richiesta di accesso ai servizi sociali comunali o alla Porta unica di Accesso (PUA), che valuteranno le richieste e predisporranno il progetto di intervento più consono allo stato di bisogno rappresentato dal cittadino.

Le prestazioni sono concesse con provvedimento del responsabile del servizio e del responsabile del procedimento, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento. L'accesso alle prestazioni è subordinato, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposto dall'ufficio competente del Comune o della Asl per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute, ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli uffici competenti.

Al fine di rendere i servizi sociali pienamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai medesimi attraverso un'adeguata attività di informazione, orientamento ed accompagnamento, sia per quanto riguarda l'accesso che per il loro funzionamento.

Il presente Regolamento specifica le modalità di attuazione degli interventi prevedendone l'accesso, l'ammissione, le modalità di erogazione, l'eventuale esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della condizione socioeconomica del nucleo del richiedente ovvero del richiedente medesimo.

Art 8

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari e parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su richiesta del servizio psicologico;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per l'accesso ai servizi a domanda individuale é necessario formulare istanza di accesso, mediante compilazione di apposita modulistica fornita gratuitamente dal Servizio Sociale o scaricabile dal sito web istituzionale, da presentare all'Ufficio nei primi **10** giorni di ogni mese, corredata di norma dalla seguente documentazione:

- a) I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente corredata della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del disposto del DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 e della circolare Inps n. 171/2014, relativa alla più recente situazione reddituale disponibile.
Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, si considera l'ISEE del nucleo familiare (così come definito dall'art. 3 del DPCM 159/13) di cui fanno parte oltre che il richiedente medesimo, i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art 4 DPR n. 223/89) nonché i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
- b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, da cui si evince che il nucleo familiare del richiedente (di cui fanno parte i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art.3 del DPCM 159/2013), deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.
- c) consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, come modificata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
- d) altra documentazione (richiesta dal servizio sociale) utile per valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo familiare, (autocertificazione inerente lo stato occupazionale, documentazione di eventuali spese di natura primaria e non voluttuaria sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo, bollette delle utenze, intimazioni di sfratto o altra documentazione che contribuisce ad accertare lo stato di bisogno);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'indicazione dell'eventuale presa in carico da parte del Servizio Sociale di altri componenti del nucleo familiare.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall' art. 496 del C.P.

Art. 9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La richiesta di prestazioni assistenziali redatta su apposito modulo, fornito dagli uffici del Comune, e sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore, può essere presentata **nei primi 10 giorni di ogni mese**. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica e relativo ISEE rilasciati dai CAF autorizzati.
Al di fuori dei giorni sopra indicati saranno accettate solo le domande aventi carattere di emergenza ed urgenza come successivamente indicato al comma 6.
2. Per ogni istanza di accesso ai servizi si provvede a: esaminare la domanda, verificare la documentazione allegata ed effettuare accertamenti sulla veridicità della stessa in riferimento ai **requisiti oggettivi**;
3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223) mediante dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi di legge secondo i principi stabiliti dal DPCM del 5.12.2013 n. 159;
4. Il Servizio Sociale deve accertare la sussistenza dell' effettiva condizione di necessità al di là dei requisiti oggettivi in possesso del richiedente, attraverso la **valutazione sociale**, tenendo conto, altresì, delle finalità istituzionali proprie del Comune e degli obiettivi perseguiti che

mirano ad evitare la marginalità sociale dei cittadini. La domanda, corredata di tutta la documentazione obbligatoria, è acquisita al protocollo comunale immediatamente dopo la sua presentazione. Successivamente, il Funzionario titolare di P.O. dovrà individuare il responsabile del procedimento provvedendo in tempi reali allo smistamento delle domande per l'avvio del procedimento istruttorio.

5. **A seguito dell'avvenuta presentazione della domanda, dovrà avere inizio l'istruttoria della pratica. Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza in relazione alla particolare complessità degli interventi richiesti.**

Entro tale termine l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione, ai sensi della legge 241/90 e sue modificazioni e integrazioni. Competerà al servizio socio assistenziale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso.

6. Tutte le istanze di accesso saranno valutate dal servizio sociale in ordine di presentazione cronologica, tranne che per situazioni di emergenza /urgenza debitamente documentate e valutate tali dal servizio sociale.

Art. 10

AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

La prestazione sociale è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo.

Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno e tale strumento può essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere. L'ammissione alle prestazioni sociali è disposta sulla base della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e degli altri indicatori di svantaggio sociale.

ART. 11

CRITERI PER L'ACCESSO DEI RICHIEDENTI ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

Le condizioni di necessità che giustificano la concessione delle prestazioni assistenziali ai soggetti richiedenti sono determinate dall'esistenza delle condizioni di bisogno, per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida di seguito riportati.

I criteri costituiscono un riferimento per l'assistente sociale che valuta i singoli casi ai fini dell'accesso alle prestazioni. La quantificazione dei vari indicatori (valore I.S.E.E., situazione familiare, sociale, sanitaria, consumi ecc..) permette di utilizzare un'unica scala di misurazione, espressa in punti. I requisiti, di seguito specificati nelle apposite tabelle, per la valutazione della domanda dovranno essere posseduti dal soggetto o dal nucleo familiare richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per le domande che ottengono lo stesso punteggio è data priorità a quelle presentate precedentemente in base alla numerazione progressiva definita dal protocollo. CRITERI GUIDA per la valutazione dello stato di bisogno

1. REDDITO I.S.E.E.

Da € 0 ad € 1.000,00	punti 10
Da € 1.001,00 ad €. 2.000,00	punti 8
Da € 2.001,00 ad €. 3.000,00	punti 6
Da €. 3.001,00 ad €.4.000,00	Punti 4
Da € 4.001,00 ad € 5.000,00	Punti 3
Da € 5.001,00 ad € 6.000,00	Punti 2
Da € 6.001,00 ad € 7.000,00	Punti 1

Oltre **7.001,00** **punti 0**

2. SITUAZIONE FAMILIARE

Per madre nubile	punti 10
Per padre celibe	punti 7
Per coniuge a carico	punti 5
Per ogni figlio minore a carico	punti 5
Per ogni figlio in regola con l'obbligo scolastico	punti 2
Per ogni figlio maggiorenne disoccupato convivente	punti 2
Per nucleo familiare con presenza di un solo genitore e con figli minori a carico o con figlio portatore di disabilità	punti 6
- per persona sola	punti 2
- esonero per ogni figlio per refezione scolastica e/o trasporto	punti -1
- esonero per ogni figlio inserito in centri ludici, Sez. primavera e centri diurni	Punti -3

3. SITUAZIONE SOCIALE

- situazione sanitaria compromessa accertata	Punti 3
- emarginazione sociale	fi no a massimo punti 5
- abitazione in proprietà	punti - 1
- abitazione in locazione	punti 5
- contributo sostegno locazione	punti - 2
- alloggio comunale o popolare	punti -3
- assegno al nucleo	punti - 2
assegno maternità	punti - 2
- pensione di invalidità e/indennità di frequenza in associazione con altri redditi	punti - 2
- Pensione sociale	Punti -1
- Indennità di accompagnamento	punti - 1
- Entrate economiche a vario titolo	punti - 1

RENDITA INAIL

€/MESE	PUNTI
100,01-200,00	-1
200,01-300,00	-2
300,01-400,00	-3
400,01-500,00	-4
OLTRE 500,00	-5

Valutazione sociale

Qualora l'ufficio preposto rilevi un discreto tenore di vita e la proprietà e/o il possesso di beni mobili non essenziali (moto e/o autovettura di grossa cilindrata, cellulari in presenza di telefonia fissa e simili) può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 a -3. Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale, familiare e reddituale che viene sommato a un punteggio di base 100.

PUNTEGGIO IMPORTO SUDDIVISO

Da punti 115 a 125	€ 150,00
Da punti 126 a 135	€ 200,00
Da punti 136 a 145	€ 250,00
Oltre 145	€ 300,00

In base alla valutazione sociale l'erogazione del contributo economico nell'importo quantificato con l'applicazione dei parametri di cui sopra potrà essere sostituita con l'assegnazione di voucher alimentari, farmaceutici, utenze domestiche e altro, di pari importo distribuiti nell'arco dell'anno.

Art .12

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER SERVIZI COMPLESSI

Nel caso di domande per servizi che rispondono a bisogni complessi, il servizio sociale professionale cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto individualizzato di assistenza concordato con i soggetti interessati, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee all'interno della gamma delle unità d'offerta esistenti e messe a disposizione del Comune.

Ove necessario, sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (psicologi, educatori, medici, ovvero **altre professionalità**).

La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi / interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:

- a. La finalità/motivazione;
- b. Gli obiettivi dettagliati dell'intervento;
- c. La durata con inizio e fine dell'intervento;
- d. L'entità dell'intervento;
- e. I soggetti coinvolti;
- f. I tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità previste nelle UVM del Distretto Socio Sanitario.

Art. 13

INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Per l'accesso agli interventi ed ai servizi di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare dei richiedenti vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come

individuare dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti in linea retta. Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, con le modalità indicate nell'articolo successivo.

Art.14

CONVOCAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze anche di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 15

Motivi di riduzione , sospensione o interruzione della prestazione

Per tutti gli interventi a carattere continuativo si devono attivare opportuni controlli periodici per verificare la validità/sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'accesso al contributo continuativo.

Ove si verificasse, nel corso dell'attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato.

La interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.

In ogni caso, i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati **all'interessato** con almeno 15 giorni di anticipo sull'adozione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata.

In questo caso il provvedimento sarà notificato all'interessato ovvero comunicato a mezzo telegramma e produrrà gli effetti dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Art.16

DECISIONE

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al Responsabile del Servizio.

Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal Responsabile del servizio.

La decisione, da assumere entro e non oltre i **novanta** giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ente della domanda, **fatta salva l'attuazione degli istituti della sospensione o della interruzione del termine come disciplinato dal Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 115 del 16/10/2014**, deve contenere obbligatoriamente, come previsto dalle leggi 241/90 e n. 15/2005 e successive integrazioni e modificazioni:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi.
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

CAPO III

GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

Art 17

AREE DI INTERVENTO

Gli interventi e le prestazioni dei servizi sociali sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.

Gli interventi devono garantire il rispetto delle esigenze delle persone e devono prevedere l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

Gli interventi consistono in:

- a) interventi di promozione sociale;
- b) interventi psicologici;
- c) interventi di sostegno economico;
- d) prestazioni alimentari (buoni spesa e buoni pasto);
- e) partecipazione alle spese farmaceutiche e rimborso spese per prestazioni mediche specialistiche;
- f) interventi domiciliari e di supporto;
- g) prestazioni di assistenza socio-educativa;
- h) interventi finalizzati alla inclusione sociale;
- i) interventi per l'emergenza abitativa;
- j) esenzione totale dal pagamento del servizio mensa - trasporto scolastico; k) interventi semi-residenziali; l) interventi residenziali;
- m) interventi di sostegno al lavoro (tirocini formativi).

Art. 18

INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

I servizi di accoglienza e consulenza sono gratuiti e garantiscono l'accoglienza, l'orientamento e l'informazione in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali del territorio, la promozione di strumenti di inclusione per i cittadini più fragili, il concorso alla rimozione delle difficoltà burocratiche e organizzative e alla rimozione delle disuguaglianze di accesso.

La macrostruttura del Servizio Politiche Sociali si avvale:

- del servizio sociale professionale che garantisce l'attivazione di percorsi virtuosi finalizzati:

- a) alla promozione della cittadinanza attiva e della comunità competente;
- b) alla promozione dell'integrazione sociale e socio sanitaria;
- c) alla riduzione della situazione di rischio e/o di emarginazione sociale;
- d) alla attivazione della rete dei servizi attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari e del terzo settore e le istituzioni formative ed occupazionali;
- e) ad una più rapida lettura dei bisogni della comunità ed alla loro prevenzione;

- del servizio psicologico che garantisce l'attivazione di interventi professionali specialistici nelle aree:

- a- famiglia;
- b- minori;
- c- adulti-anziani;
- d- integrazione etnica extra comunitaria;
- e- affido - adozioni;
- f- progettualità e ricerca;
- g- disabilità.

La predetta macrostruttura, attraverso il servizio sociale professionale e il servizio psicologico, provvederà con modalità interattive alla realizzazione degli interventi descritti nel presente regolamento.

Art.19

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:

- A- Continuativo.**
- B- Temporaneo**
- C- Straordinario.**

L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento i criteri di cui all'art. 11. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, buoni farmaceutici ecc.

A) Assistenza economica continuativa

E' un intervento economico consistente in un sussidio trimestrale/semestrale, da determinare secondo le singole esigenze, a favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica, malattie, anzianità, inabilità permanente al lavoro, ecc.

Il contributo economico continuativo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 cc. dell'art. 437 cc, o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Il contributo economico viene determinato con i criteri di cui all'art. 11, ridotti nella misura del 20%.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del richiedente e non può, comunque, protrarsi per un periodo superiore all'anno solare. Il soggetto per eccezionali e comprovate motivazioni può comunque presentare una nuova istanza per l'accesso all'intervento in argomento, che sarà valutato dal Servizio Sociale Professionale. **Il contributo di cui trattasi può essere concesso per un altro anno solare in modo consecutivo ma dovrà essere sospeso per la durata di tutto il terzo anno successivo ai primi due, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale professionale.**

Nel caso di minori riconosciuti dalla sola madre, il sussidio in favore dei figli fino al quindicesimo anno di età, nella misura di euro 150.00, è corrisposto alle madri che conservino la condizione di stato libero e che allevino direttamente i figli da esse riconosciuti.

Il nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'ISEE è quello indicato dalla normativa vigente.

Il richiedente nella domanda di sussidio deve autocertificare ogni somma di denaro percepita a qualsiasi titolo (contributo economico per sostegno alla locazione, assegno per il terzo figlio e maternità, pensione di invalidità, indennità di frequenza scolastica, accompagnamento, mantenimento ex coniuge ecc.) che verrà considerata, così come previsto nell' art. 11, ai fini della individuazione dell'importo del contributo economico da corrispondere.

B) Assistenza economica temporanea

E' un intervento progettuale globale temporaneo di cui possono usufruire i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro, messa in mobilità, cassa integrazione sopravvenuta per grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- giovani tra i 18 e i 25 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale, così come previsto dal D.L.92/14, **convertito in L. 11.8.2014, n. 117-**interventi in materia penitenziaria, [a modifica dell'art.24 del decreto Lgvo n.272/89, che all'art.5 estende ai maggiorenni di età inferiore ai 25 anni (prima fino a 21 anni ex decreto Lgvo 272/89) la disciplina della esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni];

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale e psicologico .

L' intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo di 200 euro mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

C) Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi sia la capacità di produrre reddito che la capacità di adempiere al ménage familiare, gravi eventi morbosi che comportano spese non coperte dal S.S.N., la perdita dell'alloggio, del lavoro, nonché la necessità di sostenere le spese di utenze domestiche, di spese funebri derivanti dal decesso di un proprio congiunto e/o familiare.

I criteri per l'accesso alla presente prestazione sono quelli descritti al precedente art. 11.

La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente deve debitamente documentare. **L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno , fino ad un massimo di €. 600,00 annuo.**

Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base agli incrementi ISTAT.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il semestre di erogazione del contributo una tantum. L'erogazione di tale contributo può essere concessa due volte nel corso dell'anno solare con una distanza non inferiore a quattro mesi dalla precedente.

Rientrano tra gli interventi economici straordinari anche le seguenti prestazioni:

1) PRESTAZIONI ALIMENTARI (buoni spesa e buoni pasto)

In sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture convenzionate, per un importo massimo di euro 500 annuo **ovvero alimenti forniti da enti caritatevoli convenzionati con il Comune di Bitonto.**

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dall' art. 8. L'erogazione di tale contributo può essere concessa due volte nel corso dell'anno solare (anche in più soluzioni mensili su valutazione del servizio sociale) con una distanza non inferiore a quattro mesi dalla precedente.

2) PARTECIPAZIONE ALLE SPESE FARMACEUTICHE E ALLE SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE

La partecipazione alle spese farmaceutiche, il cui costo non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, ed alle spese per prestazioni mediche specialistiche sono interventi che tendono a garantire il diritto alla salute delle persone in condizioni economiche disagiate.

Alla richiesta va allegato il certificato del medico curante con l'indicazione dei farmaci da assumere.

L'accesso alle prestazioni è subordinato ai SEGUENTI PARAMETRI :

- Il 50% delle spese di trasporto con mezzi pubblici (laddove non diversamente rimborsabili o detraibili) nei casi di necessario, certificato ricovero e il 50% delle spese per l' assistenza ospedaliera da parte di un solo accompagnatore per gg.7, per coloro che hanno un ISEE non superiore ad euro 5000,00;
- IL 100% per acquisto di farmaci non mutuabili per coloro che hanno un ISEE non superiore ad euro 5000,00;

Il richiedente ha l'obbligo di allegare all'istanza la documentazione in originale.

3) ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA -TRASPORTO SCOLASTICO -

La prestazione di cui al presente articolo intende rimuovere gli ostacoli alla frequenza scolastica ed alla fruizione dei servizi in favore degli alunni residenti nel territorio comunale, appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate, sia che esse siano già seguite dal Servizio Sociale Professionale, sia che abbiano i requisiti previsti nel vigente Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche a carattere continuativo.

Tale prestazione si attua attraverso l'esenzione totale della quota a carico del nucleo ma nel caso il nucleo di appartenenza del minore sia titolare del beneficio economico continuativo, la prestazione di che trattasi inciderà sulla determinazione dell'importo del contributo continuativo, come previsto nell' art. 11.

4) INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Si distinguono diverse tipologie di intervento per il superamento dell'emergenza abitativa a favore di singoli e/o nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio:

- A) intervento socio-assistenziale al sostegno di singoli e/o nuclei familiari che sono morosi; nella misura non superiore a n. 4 canoni di locazione nei confronti del proprietario dell'immobile;

- B) intervento socio-assistenziale finalizzato al sostegno della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a seguito di convalida di sfratto;
- C) intervento socio assistenziale a seguito di sfratto esecutivo atto a garantire la corresponsione dell'intero importo del canone di locazione per un anno e la metà dell'importo del canone di locazione per il secondo anno per proprietari che sottoscrivono un patto sociale con il Comune .Il canone di locazione non dovrà comunque superare l'importo di € 300 mensili così come previsto da apposito atto di indirizzo e relativa manifestazione di interesse.

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio (intervento A) viene erogato come segue: .

-N.4 mensilità al 100% per canoni di locazione con importi inferiori o pari a € 300,00 mensili; -N.4 mensilità all'80% per canoni di locazione non superiori a € 400.00 mensili; **-N.4 mensilità al 60% per canoni di locazione non superiori a € 500.00 mensili;**

I beneficiari sono cittadini residenti in possesso dei requisiti economici previsti per l'accesso ai contributi straordinari. Le istanze di accesso alla prestazione devono essere prodotte come indicato dall'art. 8, corredate dalla seguente documentazione specifica:

- 1) atto di diffida del locatore al pagamento della morosità;
- 2) copia sfratto;
- 3) copia nuovo contratto di locazione regolarmente registrato oppure scrittura privata (entro 15 gg dalla presentazione della domanda è necessario presentare il nuovo contratto registrato);
- 4) nel caso di una "ricontrattazione" dello stesso immobile, è necessario presentare una scrittura privata o un nuovo contratto (corredati del documento identificativo del proprietario dell'immobile);
- 5) eventuali certificazioni di eventi calamitosi o catastrofici, motivi di sicurezza disposti dall'Autorità competente, espropri e sgomberi per cause di pubblica utilità;
- 6) eventuali documenti circa la situazione personale del richiedente o della sua famiglia (separazione/divorzio, invalidità, ecc.) atti a comprovare aggravanti della situazione socio economica ambientale.

Nel caso di cui al n. 1) il locatario produrrà ai fini istruttori, su richiesta del Servizio Sociale Professionale, dichiarazione del locatore di rinuncia alla procedura di sfratto almeno per le mensilità corrisposte.

Il beneficio suddetto viene erogato solo in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato. L'integrazione al canone mensile di locazione può essere quietanzata a favore del proprietario dell'immobile.

Il contributo può essere erogato una sola volta nell'anno solare.

La presentazione delle istanze relative ai benefici di cui al presente articolo, in deroga ai termini previsti dal presente regolamento, potranno essere prodotte al momento del verificarsi dell'evento, in quanto trattasi di situazioni non prevedibili.

Art. 20

INTERVENTI DOMICILIARI E SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando interventi socio- assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati sul territorio, anche con i servizi sanitari

L'assistenza domiciliare è rivolta:

- a- ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente auto sufficienti;
- b- nuclei familiari con la presenza di bambini, di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- c- soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato a livello dell'ambito distrettuale, col concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità e con le procedure previste dalla normativa vigente .

Art.21

AGEVOLAZIONI FISCALI O TARIFFARIE

Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune potrà esentare o ridurre l'importo di tariffe per determinati servizi comunali/ambito. Per questo tipo di interventi, si rinvia agli altri regolamenti eventualmente adottati dal Comune e/o dall'Ambito .

Art. 22

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE AFFIDATARIE

Per l'affidamento familiare di minori (L. 184/80 e ss. mm. ii.) può essere erogato alla famiglia affidataria un contributo economico mensile secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale.

Art. 23

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

I servizi semiresidenziali sono servizi a ciclo diurno finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, per più ore al giorno, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

I **servizi** semiresidenziali rivolti ai minori, ai portatori di handicap e anziani sono **disciplinati dalla Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, dal relativo Regolamento n. 4 del 18.01.2007 e sue modifiche ed integrazioni.**

I **servizi** residenziali sono servizi a ciclo continuativo finalizzati all'accoglienza permanente o temporanea di minori, portatori di handicap e anziani e sono **disciplinati dalla Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, dal relativo Regolamento n. 4 del 18.01.2007 e sue modifiche ed integrazioni.**

Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti a compartecipare si rimanda ai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 24

PARTECIPAZIONI ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENTE E DELLE PERSONE OBBLIGATE

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ove possibile, sono convocati preliminarmente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi.

La situazione economica del richiedente è valutata, di norma, con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, di quanto previsto dal D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si osservano i seguenti criteri:

a) È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, pari o al di sotto della soglia di ISEE minimo regionale, pari ad € 7.500,00 elevata sino a 10.000,00 per i servizi ADI e SAD. Tali soglie possono essere soggette a rivalutazione indicata dalla Regione Puglia.

b) È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata secondo l'ISEE regionale, di valore superiore alla soglia di € 30.000,00. Tale soglia può essere sottoposta a rivalutazione sulla base delle determinazioni ed indicazioni della Regione Puglia,

c) Il soggetto che abbia una situazione economica, valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b), è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo delle prestazioni, determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione, graduata in base ai valori ISEE, come di seguito riportati:

Valori ISEE SERVIZI ADI –SAD Quota di compartecipazione al costo	Valori ISEE ALTRI SERVIZI Quota di compartecipazione al costo
Da € 10.001 a € 14.000 10%	Da € 7.501 a € 10.000 10%
Da € 14.001 a € 19.000 20%	Da € 10.001 a € 16.000 20%
Da € 19.001 a € 25.000 35%	Da € 16.001 a € 20.000 35%
Da € 25.001 a € 30.000 50%	Da € 20.001 a € 25.000 45%
Da € 30.001 in su 100%	Da € 25.001 a € 30.000 60%
	Da € 30.001 in su 100%

Il Coordinamento Istituzionale può determinare annualmente le tariffe dei servizi da applicarsi nel territorio dell'Ambito per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti. Le tariffe dei servizi sono approvate dalla Giunta del Comune capofila.

Per i Servizi socio assistenziali erogati tramite "I Buoni Servizio" la compartecipazione dell'utente al costo del servizio è determinata dalle specifiche direttive regionali a cui espressamente si rinvia.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione (a tal fine si considera l'ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell'intervento) (art. 1 reg. reg. 7/2012, che modifica l'art. 6 del reg. reg. 4/2007).

Esclusivamente nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al pagamento della retta di ospitalità con versamento di ogni altro reddito o indennità, a qualsiasi titolo percepita, fatta salva una franchigia mensile, pari al 10% della pensione e comunque suscettibile di lievi variazioni non superiori al 20% della pensione in ragione dei bisogni personali e dei diversi importi di pensione.

In ogni caso, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione pubblica al costo dei servizi socio – assistenziali, compresi quelli erogati a domicilio o in ambiente residenziale e semiresidenziale (R.S.A.; R.S.S.A.; Case di riposo; ecc.), gli interventi assistenziali arretrati, a qualsiasi tipo percepiti (ad es. arretrati di pensione di invalidità, arretrati di assegni di accompagnamento), concorrono al calcolo del reddito dell'anno in cui sono percepiti. Qualora gli arretrati vengono percepiti dall'assistito dopo il riconoscimento della compartecipazione pubblica, l'Ufficio competente provvede all'immediato ricalcolo della compartecipazione recuperando l'eccedenza eventualmente già pagata dalle quote di compartecipazione non ancora maturate. L'utente o chi ne fa le veci, al momento dell'ammissione al servizio, si impegna per iscritto a comunicare ogni variazione del reddito dell'interessato al servizio

ART.25

ASSUNZIONE RETTE OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ' ALLOGGIO E CASE DI ACCOGLIENZA.

Il Comune si fa carico del pagamento delle rette di ospitalità in favore di minori istituzionalizzati per effetto di disposizioni giudiziarie o disposizioni del Servizio Sociale Professionale. Del pari sono a carico del Comune le rette di ospitalità presso comunità alloggio o case di accoglienza a favore di giovani di età non superiore ai 25 anni, anche con prole, che si vengano a trovare, per qualsiasi motivo, in provvisoria precarietà economico-familiare-logistica, inseriti su disposizione del Servizio sociale. In quest'ultimo caso, il Comune assume l'onere di ospitalità per un periodo massimo di mesi sei, salvo diversa e motivata valutazione dei Servizi Sociali.

Art 26

AZIONI A TUTELA DELL'ENTE

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti, le Amministrazioni effettuano, avvalendosi degli uffici competenti, anche sulla base delle segnalazioni del servizio sociale, controlli a campione su soggetti estratti a sorte che interessino annualmente almeno il 5% dei beneficiari delle prestazioni sociali di cui al presente Regolamento.

Il Responsabile del Servizio potrà altresì predisporre ulteriori accertamenti. Per la conduzione di tali controlli le amministrazioni:

- utilizzano tutte le informazioni in proprio possesso;
- si avvalgono delle informazioni acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- possono avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale;
- possono stipulare una Convenzione o aderire ad una Convenzione già stipulata da altri Enti con il Ministero delle Finanze, onde consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e raccolte nel corso dell'istruttoria.

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D. Lgvo 196/2003 come modificata da Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016. Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendace, le amministrazioni adottano ogni misura utile a sospendere/o rivedere e/o recuperare i benefici concessi.

Art.27**RECUPERO DELL'INDEBITO RISCOSSO**

Qualora si accerti, a cura degli uffici competenti, durante l'erogazione dell'intervento socio-assistenziale o anche dopo la cessazione dello stesso, la mancanza dei requisiti richiesti per il contributo assistenziale, il Responsabile del Servizio o suo delegato attiva tutte le procedure per la ripetizione del beneficio in capo a chi ne abbia usufruito indebitamente con l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria nei casi previsti per legge.

Art. 28**RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI**

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi di qualsiasi natura, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, nel caso in cui il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Art. 29**DECORRENZA**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi/interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che saranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art 30**NORME DI RINVIO**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia nonché nel Regolamento di Ambito.

Art. 31**NORMA FINALE**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente **in materia.**